

CCCXIV SEDUTA

(meridiana)

VENERDI 10 DICEMBRE 1965

**Presidenza del Presidente
LANZA**

INDICE

Pag.

Disegni di legge:

« Elezione dei consigli delle province siciliane » (497); « Elezione dei consiglieri delle province siciliane » (402) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	2765, 2766, 2767, 2772, 2774, 2775, 2776, 2780
CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali	2765
D'ANGELO, relatore di minoranza	2766
FRANCHINA, relatore di maggioranza	2767, 2772
MANGIONE	2772
PRESTIFINO GIARRITTA	2772
LA TERZA	2774
RUSSO MICHELE	2774
TOMASELLI	2774
BONFIGLIO	2775, 2780
CORTESE	2776
VARVARO	2776, 2780
LA LOGGIA	2777

Interpellanza (Per lo svolgimento urgente):

PRESIDENTE	2781
BOSCO	2781
NAPOLI, Assessore ai lavori pubblici	2781

La seduta è aperta alle ore 12,20.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Elezione dei consigli delle province siciliane » (397); « Elezione dei consiglieri delle province siciliane » (402).

PRESIDENTE. Si passa all'ordine del giorno: Seguito della discussione dei disegni di

legge: « Elezione dei consigli delle province siciliane »; « Elezione dei consiglieri delle province siciliane ».

Invito i componenti della Commissione a prendere posto allo apposito banco. Ricordo che siamo in sede di discussione generale.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per una dichiarazione che ha valore integrativo del discorso da me poc'anzi pronunziato.

Nel mio intervento, infatti, a nome del Governo, ho riconosciuto la necessità di rivedere il problema oggi al nostro esame, nel contesto, tuttavia, della legislazione vigente in materia di liberi consorzi, tenuto conto (mi sono, almeno sforzato, forse senza riuscire a spiegarlo) che il fatto particolare della modifica elettorale va inquadrato nella struttura del libero consorzio quale fu concepito nel 1955, non già per attentare alla sua esistenza ma quanto meno per coordinare le disposizioni che lo disciplinano.

Il Governo, pertanto, non può non registrare questa esigenza che nasce dalle esperienze vicine e lontane, ed informa l'Assemblea di essere pronto ad esaminare il problema nel suo complesso, spendendo il necessario tempo per l'approfondimento. Il che significa che si do-

vrebbero fare le elezioni con il sistema in vigore, anche perchè è indubbiamente urgente rinnovare le amministrazioni provvisorie del libero consorzio provinciale.

Naturalmente, allo scadere, che può essere anche raccordato, delle nuove amministrazioni, potrà essere pronto il disegno di legge modificativo della legislazione vigente nel campo dei liberi consorzi e per la materia specifica elettorale.

GENOVESE. Per questi quattro anni soltanto i nipoti, i cugini, gli zii e i capi elettori.

CAROLLO VINCENZO, Assessore agli enti locali. Il problema, onorevoli colleghi, lo avevamo già proposto a noi stessi e non abbiamo difficoltà a riconoscere la evidente necessità di individuare i mezzi tecnici capaci di garantire meglio la segretezza del voto. Di ciò infatti si occuperà l'apposita Commissione speciale dell'Assemblea.

Questa dichiarazione desideravo fare, ritenendo possa essere assai ben gradita a tutta l'Assemblea che con serenità potrà apprestarsi ad esaminare la materia che ci riguarda più da vicino, oggi stesso.

D'ANGELO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo una brevissima replica all'Assemblea, dato che mi sono rimesso al testo come relatore di minoranza. Nella mia relazione, condivisa anche dai colleghi democratici cristiani in Commissione, mi ero preoccupato di illustrare gli aspetti giuridici del problema. Mi sarei, pertanto, atteso che ad alcune tesi giuridiche e costituzionali, ampiamente svolte ed illustrate, i nostri contraddittori avessero opposto tesi altrettanto valide. Devo, invece, constatare che tali argomentazioni mancano sia nella relazione del relatore di maggioranza, onorevole Franchina (possiamo rileggerla, se vogliamo) che nell'intervento di ieri del collega Varvaro.

In sostanza, quale era il punto di partenza dal quale abbiamo preso le mosse per sostenere la nostra tesi?

Anzitutto, la natura dei consorzi, così come sono previsti all'articolo 15 dello Statuto, il quale espressamente recita che « le province sono sopprese » e che al loro posto sono istituiti consorzi tra i comuni con le modalità stabilite nella legge regionale sull'ordinamento degli enti locali. Ed allora, se le province sono sopprese è venuta meno in Sicilia la esistenza di enti territoriali...

SCATURRO. Difatti, le province non ci sono, come non ci sono i prefetti!!!

D'ANGELO, relatore di minoranza. Non mi parli di questo; questi non sono argomenti di carattere giuridico!

SCATURRO. Sono argomenti astratti!

D'ANGELO, relatore di minoranza. Se noi poi vogliamo fare delle valutazioni di natura politica, allora il discorso è diverso. Per ora dobbiamo esaminare il problema solo dal punto di vista giuridico (e brevissimamente, ripeto, perchè voglio solo sottolineare alcuni punti della mia relazione).

Ebbene, sono venuti meno gli enti territoriali, cioè, quegli enti che assumono come proprio elemento costitutivo il territorio. Come li ha sostituiti lo statuto? Con consorzi di comuni, e quindi con enti di enti.

E' evidente che in questo modo abbiamo mutato radicalmente e sostanzialmente la natura giuridica delle sopprese province preesistenti alla emanazione dello statuto; ed è altresì evidente che tutta la materia che riguarda elezioni, competenze ed altro dei nuovi Consorzi comunali va vista e giudicata alla stregua della mutata natura giuridica di questi enti.

Ed allora la censura costituzionale circa il diritto al voto individuale, libero, segreto, eccetera, che sarebbe stato leso, non ha più ingresso, ne può averlo mentre ci occupiamo di organismi che hanno una natura giuridica completamente diversa.

Chi contribuisce a costituire il nuovo ente regionale che noi chiamiamo Consorzio? I Comuni, quei Comuni che manifestano analoga volontà associativa. E' quindi evidente che l'interesse alla costituzione e alla vita del nuovo ente va riferito a quegli organismi che stanno alla base, che ne costituiscono il substrato. Ecco perchè abbiamo affermato che

nel caso specifico non può essere sostenuta un'altra tesi, che da questa tribuna è stata tanto criticata, ma criticata in modo da avvalorarla, anzichè demolirla.

Nel caso specifico, non può parlarsi di elezione di secondo grado, perché, come giustamente affermava l'onorevole Varvaro ieri sera, si hanno elezioni di secondo grado quando attraverso una elezione primaria vengono eletti cittadini investiti di un preciso e specifico mandato per la elezione di un altro organo.

Il Consiglio comunale o i consiglieri comunali non sono eletti con il mandato di eleggere il Consiglio provinciale. Dunque, mi pare evidente che, a rigor di logica, dovremmo concludere che la competenza elettorale, il titolo elettorale per la formazione dei Consigli provinciali si appartiene al Sindaco del Comune, il quale, proprio come Sindaco ha la rappresentanza ufficiale, formale dell'Amministrazione comunale.

La legge regionale ha, tuttavia, voluto estendere ai consiglieri comunali questo diritto. Perchè? Lo abbiamo anche detto: per una ragione di sensibilità democratica, cioè quella di consentire la partecipazione al Consiglio provinciale anche alle minoranze. Trasferire intanto il titolo elettorale dal Sindaco al Consiglio comunale, quindi ai singoli consiglieri in quanto tali, consente di trasferire a sua volta una volontà politica e democratica nell'ambito del più largo consesso provinciale al quale attraverso il fatto elettorale si dà vita. Questi i due punti fondamentali sui quali noi abbiamo basato la nostra relazione. E non mi pare, da quello che abbiamo ascoltato, che siano venute delle critiche sostanziali tali da farci ripensare su quanto avevamo affermato.

Vi sono poi dei problemi di ordine politico, onorevoli colleghi. Su questo punto il discorso può anche allargarsi e nel tempo, se sarà necessario, si allargherà. Che vi siano delle carenze, dei fatti obiettivamente censurabili che possano nascere dal tipo e dal sistema di votazione in atto in vigore nella Regione siciliana, questo è un fatto del quale tutti prendiamo atto e del quale tutti siamo consapevoli.

Però sotto questo profilo la questione va inserita nella complessa tematica di natura giuridica e costituzionale e può essere valutata anche dall'Assemblea per un riesame, così come ha testé affermato il Governo, attrac-

verso la dichiarazione dell'Assessore agli enti locali, onorevole Carollo Vincenzo; ciò tuttavia deve essere fatto in un momento in cui possa avvenire con la necessaria serenità di giudizio. Per queste ragioni, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, debbo, anche a nome dei colleghi della minoranza della Commissione, insistere sul contenuto della nostra relazione e sulla nostra opposizione all'ulteriore prosieguo della discussione del disegno di legge in oggetto.

FRANCHINA, relatore di maggioranza.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA, relatore di maggioranza.
Signor Presidente ed onorevoli colleghi, non posso innanzitutto fare a meno di esprimere non già la mia meraviglia, bensì la mia grave preoccupazione in ordine ad un sistema che si pretende di instaurare proprio in occasione del dibattito su questo disegno di legge; sistema che io considero estremamente pericoloso perché viene a violare una prassi, non vorrei dire costante di questa Assemblea, ma collaudata da almeno una diecina di anni. Infatti, quale che fosse la asprezza del dissenso, sul terreno giuridico o politico, mai si è determinato uno schieramento di forze, di maggioranza per giunta, diretto ad impedire il passaggio allo esame degli articoli dopo la discussione generale. Vorrei richiamare su questo punto l'attenzione dei governativi ad oltranza, perché se in questa Assemblea deve instaurarsi il sistema di bocciare le leggi *ante litteram*, impedendo la possibilità di un dibattito sui singoli articoli, non so a quale ulteriore forma di decadimento perverremo.

Questa sera ho l'onore di parlare ad un numero così consistente di deputati, per cui la mia memoria di deputato di quinta legislatura ha bisogno di riandare a ritroso molto negli anni per ricordarsi di una occasione analoga. E il numero delle persone è in diretta...

BONFIGLIO. E' il fascino della sua parola.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Lasci stare, io non mi faccio adulare. Nessuno può avere l'albagia di pensare di parlare a circa cinquanta deputati negli anni 65, in questa Assemblea. Quando c'è uno schieramento

di questo tipo vuol dire che si vuol condurre una battaglia. Ed è qui troppo evidente che la mobilitazione generale, in questo momento, equivale a voler introdurre, ripeto, qualche cosa che in Assemblea da dieci anni era stata posta definitivamente in oblio, cioè bocciare il disegno di legge al passaggio all'esame degli articoli.

Ieri sera, nello svolgere la mia relazione, non ho voluto di proposito richiamare l'attenzione dei miei ex compagni di partito, dei deputati del Partito socialista italiano, ai quali in tanti anni di convivenza avrei potuto certamente, e con successo, ricordare il dibattito che si è determinato tutte le volte in cui in senso democratico si è voluta migliorare una legge; mi riferisco in particolare al provvedimento per la elezione (la prima volta in Sicilia), dei Consigli provinciali. In quella occasione quasi tutti eravamo d'accordo — anzi la totalità — che sul piano giuridico si trattasse di una legge antidemocratica, ma che una volta stabilito un avvio in questo senso dal *deus ex machina* di questa procedura, onorevole Giuseppe Alessi, c'era il rischio di compromettere tutto, ove non si fosse accettato questo criterio che, peraltro, destava una sola preoccupazione: quella della violazione dello articolo 48 della Costituzione, cioè a dire la segretezza del voto. E non essendosi ancora verificata la situazione politica che il collega D'Angelo nella sua relazione ha indicato come incresciosa — e non con l'aggettivazione più propria, cioè « disgustosa » — noi eravamo, cari compagni del Partito socialista italiano, tutti contrari al sistema che erroneamente si chiamò di secondo grado, perché volevamo che, data la diversa natura di ogni consultazione, si venisse spesso a toccare il polso al corpo elettorale nel quale si concreta uno degli aspetti fondamentali della democrazia.

Ieri sera, ripeto, non ho fatto accenno a questi ricordi perché difendendo un disegno di legge che portava l'autorevole firma dell'onorevole Taormina, mi pareva fin troppo evidente — stando sia pure al ricordo di cose passate, e nella mia ingenuità non pensando che il passato anche recente ha fatto scorrere tanta acqua sotto i ponti, per cui i socialisti oggi ragionano diversamente — che dovessero essere come i compagni socialisti, sostenitori di questa esigenza di elementare pudore democratico sia sul piano politico che sul piano giuridico. Anzi devo aggiungere che sotto que-

sto aspetto non mi appassionano particolarmente, perchè nonostante la mia professione non esito ad affermare con orgoglio che dando la prevalenza alle valutazioni politiche sono indotto a politicizzare le pseudo situazioni giuridiche e non a giuridicizzare le posizioni politiche. E', tuttavia, evidente che, tutte le volte in cui mi posso confortare sul terreno giuridico e su quello politico non provo certamente l'ambascia della coincidenza di tutti e due gli elementi.

Onorevoli colleghi, qual è l'assurdo sofistico ragionamento che fa il relatore di minoranza, per conto terzi, voglio augurarmi? Egli, sulla base di un parere preparato nell'interesse del Gruppo e che ieri l'onorevole Varvaro definiva *pro-veritate*, stamattina ha fatto le meraviglie affermando che nessuno ha contraddetto alle argomentazioni giuridiche da lui prospettate nel suo elaborato e avallate anche dall'Assessore Carollo il quale, *crescit eundo!*, ha un temperamento particolare e si appassiona, con un apparente e spesso autosuggestivo fervore, delle cose palesemente infondate.

In definitiva qual è la tesi veramente paradigmaticale che sostengono il relatore di minoranza e l'onorevole Carollo? Si dice: poichè siamo in Sicilia retti da un regime di enti locali che prevede il libero consorzio dobbiamo adattare il sistema elettorale a questa istituzione. In primo luogo non è affatto vero che, ammessa la esistenza dei liberi consorzi, il sistema elettorale adeguato unico debba essere proprio quello che non è, per detta di tutti, né carne, né pesce, e che ieri sera l'onorevole Varvaro definiva tra i nati vivi e i nati vitali; qualcosa che potesse paragonarsi allo aborto ovulare.

Infatti non è di primo grado, non è di secondo grado: è un sistema che nelle linee fondamentali e costituzionali, nel quadro dei principi che reggono tutte le leggi elettorali non è affatto previsto. Quindi è abnorme, assurdo, una escrescenza, un babbone che bisognerebbe eliminare, non foss'altro perchè non trova riscontro nella nostra legislazione, né in quella costituzionale, né in quella ordinaria.

Secondo ed ancor più grave aspetto che attiene ad una visione meno giuridica ma senza dubbio più logica. Nella pesante realtà attuale la provincia è come era prima, anche se ci balocchiamo nell'affermare che istituzio-

nalmente non è più un ente territoriale. Di fatto è quella che era. Ci si vuole imporre di far finta che non vi sia. Ed allora, ricollegandoci alle cose che dovevano essere e non furono, (di gozzaniana memoria), agiamo come se vi fosse il libero consorzio, dimenticando la realtà. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Vincenzo Carollo che con tanto fervore sosteneva questa, non vorrei dire nemmeno sofistica tesi, perchè i sofisti non erano così superficiali da incorrere in svarioni di premesse così macroscopiche. Essi infatti, davano l'impressione di una premessa apparentemente eroica da cui derivavano una serie di conseguenze che erano perfettamente in linea con la premessa.

Ora, poichè in questo caso la premessa non ha serietà, si offenderebbe una valida corrente di filosofi ove si attribuisse la qualificazione di sofistica, a questa posizione che in termini nudi e crudi si può definire puramente capziosa. E', invece, un modo di pensare ottuso se si vuole parlare in termini di logica, che ha una sua prospettiva di natura puramente politica dove non c'entra né il diritto, né la democrazia. E che significato ha soprattutto di fronte ad un pericolo che ho il dovere, arrivati a questo punto, di denunciare all'Assemblea? Nessuno può dimenticare le ragioni o le pseudo argomentazioni giuridiche che la Corte Costituzionale ha posto a base della non mai abbastanza deprecata sentenza numero 38.

Vorrei che l'illustre Presidente della Regione al quale rivolgo in maniera particolare questa mia osservazione, mi seguisse.

Se non ricordo male, una delle tesi affermate dalla Corte Costituzionale in quella sentenza è stata la seguente: alcune norme del decreto luogotenenziale con cui venne approvato il deliberato della Consulta regionale erano leggi ordinarie, prima di essere, (attraverso quel famoso processo di costituzionalizzazione) ricucite alla Costituzione. Nel frattempo, e prima ancora che la Costituente approvasse la legge del 2 febbraio numero 2, se non sbaglio, essa stessa regolò diversamente la materia; quindi, le norme ordinarie del decreto luogotenenziale erano da considerarsi tutte implicitamente cadute.

Lasciamo stare, ripeto, la stranezza di questo ragionamento che non risolve, poi, in definitiva, il modo di regolare l'efficacia delle norme nel tempo; infatti si arriva poi alla

legge del febbraio che ripristina in pieno tutto quello che era morto (sia pure per pochi mesi). Ma del fatto che in uno Stato di diritto in cui si afferma il principio dell'efficacia delle norme nel tempo, per cui la norma successiva può abrogare esplicitamente o implicitamente la precedente, la Corte Costituzionale non si preoccupò se non di stabilire una graduatoria di norme costituzionali anche se lo Stato, si disse, faceva integralmente parte della Costituzione della Repubblica Italiana.

Ebbene, come la mettiamo, signor Presidente, signori del Governo e lei, onorevole Coniglio, che non avvista questo pericolo? Se di fronte ad un simile aborto di elezioni dei Consigli provinciali, dovesse, per svariati motivi, essere sollevata davanti ad una giurisdizione ordinaria la questione costituzionale, che fine farà la teoria testè enunciata con tanta sicurezza dall'onorevole D'Angelo, secondo cui l'articolo 15 dello Statuto stabilisce l'abolizione della provincia e di tutti gli enti che ne derivano? La Corte Costituzionale, onorevoli colleghi, sulla scorta della famigerata sentenza numero 38, potrà dire: la Costituzione ha stabilito che la Repubblica Italiana si regge sulla Regione, sulle province e sui comuni? Ed allora, questo conato dello Statuto regionale, diretto a stabilire l'abolizione della vecchia, napoleonica provincia, con tutti gli organi che ne derivano, è caducato attraverso una diversa regolamentazione in sede costituzionale.

Ora io non credo che si voglia arrivare a certe forme di masochismo politico (mi si permetta il termine, ma non ne trovo un altro; del resto è un personaggio ormai consolidato nella storia il Conte di Masoch), per cui ci vogliamo autoflagellare. Questa legge, infatti, che secondo gli interessi di parte può piacere, ci pregiudicherebbe estremamente, ove dovessimmo arrivare alla conclusione che tutto l'edificio dell'ordinamento degli enti locali — con le sue infinite brutture che spesse volte perfino a me fanno rimpiangere il controllo prefettizio, ma che comunque dobbiamo difendere nella prospettiva di un miglioramento a venire nella realtà operante — è un castello di carta.

Se, onorevoli colleghi, dovesse arrivare alla Corte Costituzionale una impugnativa, in qualsiasi modo prospettata, di questa legge, verrebbe a determinarsi la situazione aberrante

che l'articolo 15 dello Statuto sarebbe implicitamente caducato dalla norma della Costituente, la quale ha stabilito che le province esistono in tutto il territorio della Regione.

BONFIGLIO. Il Conte di Masoch si ritiene largamente battuto da lei!

FRANCHINA, *relatore di maggioranza.* No, non sono autoflagellatore, semmai flagello lei. C'era un altro marchese... ma io non ho di queste tendenze.

Dunque, onorevoli colleghi, sul piano giuridico non v'è argomento che non sia capzioso, deteriormente capzioso come questo, perché esistono sul piano delle arzigogolature certe intelligenti posizioni, ma, mi si consenta, e non si può offendere l'onorevole D'Angelo, non può considerarsi tale quella da lui assunta. Si scopre subito, infatti, il velo dell'interesse politico di parte che non assurge nemmeno a quelle tante volte deprecate, ma pur per un momento ammirate, costruzioni arbitrarie del diritto. Esistono delle tesi che appassionano, anche quando queste siano infondate sul terreno del diritto.

D'ANGELO, *relatore di minoranza.* Quando sono contrarie appassionano.

FRANCHINA, *relatore di maggioranza.* Lo ho visto, onorevole D'Angelo, tanto è vero che persino l'onorevole Carollo, che di diritto ha acquisito una serie di cognizioni dacchè è deputato ed assessore in questa Assemblea, si è appassionato tanto fino a farci sospettare di aver seguito un vero corso accelerato in materia di cognizioni di diritto amministrativo e costituzionale!

CAROLLO VINCENZO, *Assessore agli enti locali.* Dopo gli insegnamenti che mi avete dato!

FRANCHINA, *relatore di maggioranza.* No, lei ha colto male i miei insegnamenti; semmai li ha appresi da coloro i quali arzigolano. Sarebbe stato più opportuno che avesse attinto alle fonti del diritto.

Al di sopra, quindi, di una valutazione sul terreno giuridico, che non regge, posso anche essere d'accordo con l'onorevole D'Angelo: si combatta pure in sede politica. Ed a que-

sto punto voglio dirle, onorevole D'Angelo, si combatta soltanto sul fondo politico di questo disegno di legge.

Poc'anzi, fra il serio ed il faceto, ad alcuni colleghi raccontavo l'episodio smaccato, ma certamente ammirabile dal punto di vista della franchezza, di un grosso industriale di farinacei, processato qui a Palermo per aver violato le norme annonarie. Questi, di fronte al largo consenso dei migliori avvocati d'Italia, che erano piombati nella Pretura di Palermo, alla richiesta del giudice sul perchè avesse aumentato il prezzo della farina, ebbe a rispondere: « Perchè quello fissato non mi conveniva ».

La risposta era brutale ma leale, seria.

Ditelo anche voi che non vi conviene, vecchi e nuovi ricchi, tra i quali dolorosamente, con profondissimo rammarico veggono uomini che per venti anni insieme a me hanno battuto altre strade! C'è forse da discutere, che appoggiare una legge di questo genere significa dare adito alle più profonde corruzioni? Sono invenzioni? O le quotazioni, come dicevo ieri sera nella breve relazione, in ordine all'acquisto dei voti dei vari consiglieri, sono una dolorosa realtà verificatasi quattro e più anni fa da parte di forze bene individuate?

C'è da discutere la convenienza!

(Rivolto ad un collega che gli porge un foglio) No, questo devi darlo a Lentini che dice di non essere nuovo ricco!

D'ACQUISTO. Cos'è questo assegno?

FRANCHINA, *relatore di maggioranza.* Questa è la copia fotostatica di un assegno emesso da un alto funzionario del Partito socialista che compra le coscienze con assegni di trecentocinquanta mila lire.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina!

FRANCHINA, *relatore di maggioranza.* È la copia di un assegno!

PRESIDENTE. La prego di parlare al microfono perchè non si sente quanto dice.

FRANCHINA, *relatore di maggioranza.* Se lo si vuol sapere è un'azione cautelare che un dirigente del vecchio e tanto glorioso Partito socialista ha fatto sei mesi prima delle elezioni, tentando di comprare la coscienza di un consigliere comunale di Messina.

V LEGISLATURA

CCCXIV SEDUTA

10 DICEMBRE 1965

PRESIDENTE. Dispongo che il documento venga alligato agli atti, visto che se ne sta parlando.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Se me lo dice la Signoria Vostra... Io sono pronto, onorevole Presidente ad allegarlo, poiché è la copia fotostatica di un assegno di 300 mila lire; anzi valutavo più generosamente le qualità...

CORTESE. Bene, bene, allora il senso della legge si capisce!

VOCE. Il nome?

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Lasciamo stare il nome, non ha significato. Intendo dire che questo mercimonio che include vecchi e nuovi ricchi, è veramente tristante... E non è affatto con gioia che io dico queste cose, perché sul terreno di una battaglia in cui si debbono valutare le forze politiche effettive, non credo che possa valere la forza del denaro come elemento di un concetto di nuova democrazia.

VOCE. È coperto l'assegno?

FRANCHINA, relatore di maggioranza. È coperto; perchè adesso vi sono anche gli assegni che recano il numero 03, mi si diceva. Finalmente ho appreso che in regime bancario vi sono alcuni uomini politici che hanno una apertura di credito sul conto corrente e un particolare libretto il cui assegno non è cifrato 01 come il nostro, di miseri mortali soggetti alla esigenza della copertura per gli assegni che emettiamo, ma ve ne sono alcuni che possono arrivare ad un credito aperto fino a 50 milioni. Allora il libretto è 03; non è l'agente segreto ma un sistema di assegni validi a potere comprare le coscienze. (Interruzioni e commenti)

Io ho terminato. (Rivolto ad un deputato) Se lo faccia spiegare da qualche suo compagno di cordata e vedrà che esistono questi tipi di libretti di assegni. Io non lo sapevo perchè non potrò mai avere credito fino a 50 milioni.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di non fare decadere ulteriormente il prestigio di questa Assemblea, cerchiamo di non mortificiarla at-

traverso ripercussioni in ordine ad istituzioni già consolidate ma che possono essere seriamente scosse ove l'interesse temporaneo di parte non vedesse la giusta via da imboccare, quella cioè dell'approvazione del nuovo disegno di legge per il quale mi pare veramente specioso l'argomento dell'Assessore agli enti locali e del Presidente della Regione. Si diceva: « Ma come, ritardiamo le elezioni di 10 mesi, lasciamo in carica i vecchi Consigli provinciali per altri mesi! » No, è meglio, secondo la logica distorta del Presidente della Regione e dell'Assessore Carollo e di coloro i quali propugnano questa via antiedemocratica ripetere l'errore per altri cinque anni! Allora, l'inconveniente di una rappresentanza non democratica, frutto di corruzione, di qualche cosa che anche D'Angelo considera poco edificante, ma che io considero disgustosa, non vuol dir nulla, perchè mantenerli per altri cinque anni...

PRESIDENTE. Onorevole Franchina vogliamo rientrare nell'argomento per arrivare al voto?

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Sono in argomento; sto criticando un altro elemento deteriore. Si è detto che sarebbe un male ritardare di dieci mesi le elezioni. Ed allora, si ammette che il sistema è cattivo dimenticando che nello stesso tempo lo si vuole perpetuare per cinque anni. Se il metodo non va, lo si muti radicalmente.

Signor Presidente, io ho finito. Mi auguro, e forse in questo sarò superlativamente ingenuo, che tutte queste cose, in un'Assemblea sensibile, in uomini che in definitiva non hanno le paratie e che possono anche farmi sperare di dovermi ricredere tutte le volte in cui sono su un terreno sbagliato, determineranno quanto meno il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Data la delicatezza dei fatti esposti dall'onorevole Franchina sarebbe opportuno che il Presidente della Regione svolgesse gli accertamenti del caso anche per denunciare alla competente autorità l'autore della tentata corruzione.

V LEGISLATURA

CCCXIV SEDUTA

10 DICEMBRE 1965

MANGIONE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni dell'onorevole Franchina sono di una gravità eccezionale. Non ho avuto modo di ascoltare quello che precisamente egli ha detto al riguardo di un certo assegno che sarebbe stato dato da un consigliere del comune di Messina. Nel respingere tali dichiarazioni, che non possono riguardare il mio partito, ci riserviamo, una volta letti attentamente gli atti parlamentari, di tutelare sia il consigliere comunale sia, e soprattutto, la dignità e la moralità del mio Partito, nonchè di procedere, secondo i termini di legge, nei confronti dell'onorevole Franchina. Ci riserviamo, altresì, di denunciare tutto questo, in Aula non appena venuti a conoscenza, dettagliatamente, del resoconto stenografico parlamentare.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, naturalmente penso che il collega onorevole Mangione abbia perduto le staffe. Tuttavia quello che dico lo documento; e poichè egli ha preteso trincerarsi dietro cose che non lo riguardavano, vorrei, in forma velata, fargli presente che la informazione — non riguarda lui — circa la esistenza dei conti correnti bancari segnati con il numero 05 debbo dichiarare essermi stata fornita proprio dall'onorevole Mangione. Che esistano enti del genere i cui assegni non vengono segnati come quelli dei comuni mortali con la cifra 01, ma che vengono segnati con lo 03, me lo ha detto, ripeto, proprio il collega Mangione. (Commenti, interruzioni ripetuti richiami del Presidente)

SEMINARA. Chi è la parte lesa?

FRANCHINA, relatore di maggioranza. Non faccio il nome perchè me lo ha detto in

confidenza, ma l'esistenza di questo tipo di assegni che io sconoscevo me l'ha comunicata proprio il collega Mangione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRESTIPINO GIARRITTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESTIPINO GIARRITTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo che la sola sorpresa sconcertante di questa seduta sia scaturita dalle rivelazioni dell'onorevole Franchina. C'è indubbiamente un altro fatto... (Interruzioni, commenti, richiami del Presidente)

Dicevo che mi pare altrettanto sconcertante quanto le rivelazioni sugli assegni e sui tentativi di corruzione, lo spettacolo che si è delineato tra ieri sera e questa mattina nella nostra Assemblea, attraverso un totale rovesciamento di posizioni sulla questione dei liberi consorzi.

Improvvisamente, noi comunisti, noi sinistre siamo diventati gli avversari dei liberi consorzi, mentre il Governo e la sua maggioranza ne sono diventati i sostenitori più convinti e ferventi. In nome di questa fervida fiducia nell'istituto dei liberi consorzi, l'Assessore Carollo e l'onorevole D'Angelo, relatore di minoranza, hanno sostenuto che si debba quanto meno rinviare ogni discussione sulla modifica della legge elettorale.

Ebbene, io credo che sia giusto mettere in chiaro, una volta per sempre, che nella passata legislatura da parte del nostro Gruppo parlamentare è stato presentato un disegno di legge esitato dalla prima Commissione legislativa nei primissimi mesi della legislatura. Quel disegno di legge, che mirava semplicemente a rendere realizzabili in Sicilia i liberi consorzi attraverso la modifica dell'articolo 266 dell'ordinamento e la semplificazione delle procedure, malgrado le sollecitazioni, le richieste rivolte alla Presidenza dell'Assemblea e ai Capi gruppo del nostro Partito, è rimasto giacente all'ordine del giorno dell'Assemblea regionale per ben quattro anni, a causa della assoluta sordità ed ostilità della maggioran-

za governativa nei confronti di questo problema.

Sono cose che facilmente si dimenticano, ma che in questa occasione credo debbano essere richiamate alla nostra memoria. Se qualcuno, quindi, ha deliberatamente inteso seppellire i liberi consorzi, questa responsabilità deve essere chiaramente attribuita al Governo. Ed è tardivo il piagnisteo dell'onorevole Carollo, il quale lamenta che in Sicilia non siano stati costituiti i liberi consorzi e si adopera perché possa essere modificata adeguatamente la legge.

Sia chiaro, a questo proposito, che il libero consorzio quale noi lo vogliamo deve essere perfettamente compatibile con l'esigenza primaria del suffragio universale.

Vorrei dire che un qualunque altro libero consorzio, comunque lo intendano i giuristi e i costituzionalisti, non ci interessa. Lo abbiamo voluto come espressione di una democrazia più larga, di una democrazia sostanziale più ampia e di una più ampia e sostanziale partecipazione di volontà popolare. Se anche voi, come sembra talvolta trapelare da alcune dichiarazioni che avete fatto, mostrate lo stesso interesse; se anche voi volete studiare il problema per giungere alle stesse conclusioni, allora la soluzione, a mio giudizio, è facilissima: approviamo questa legge, stabiliamo questo punto fermo che i Consigli provinciali, i Consigli delle province regionali siano eletti con il voto popolare e poi adeguiamo l'ordinamento degli enti locali, se ed in quanto debba adeguarsi, a questa esigenza fondamentale e primaria.

Nessuno si rifiuterà da parte nostra, certamente, di contribuire all'opera di coordinamento necessaria, sempre partendo dal presupposto che gli organi della provincia regionale traggano la loro origine, la loro legittimità dal voto popolare.

Ma è capzioso, indubbiamente, sono d'accordo con l'onorevole Franchina, l'argomento che la suddetta elezione debba ripetersi attraverso la forma e le modalità adottate per la costituzione del consorzio. La stessa legge attualmente in vigore fa rilevare la totale difformità dei due momenti. Mentre, infatti, i consiglieri comunali procedono alle delibere di statuto nei modi previsti per ogni forma di deliberazioni comunali e ciascun consigliere vota per uno, al contrario quando si tratta di eleggere gli organi della provincia regionale e

il Consiglio dell'amministrazione straordinaria, come è noto, i consiglieri vanno a votare con un voto plurimo, proporzionale al numero dei voti raccolti da ciascuna lista e da ciascun eletto.

Si sottolinea, in questo modo, il carattere di rappresentatività che i consiglieri comunali e il Consiglio nel suo insieme configuran.

Il libero consorzio, è stato detto, sarebbe un ente di enti? Si sottace che si tratta di enti rappresentativi, per l'appunto, non di enti qualsiasi; che si tratta di enti territoriali. Si sottace che ove i Comuni siano retti da gestioni commissariali, non sono i Commissari che vanno a votare, cioè non sono gli amministratori in atto, ma i consiglieri decaduti perché essi votano non in quanto rappresentanti legali del Comune, dell'Ente comune, ma in quanto espressione di un voto che hanno ricevuto dagli elettori, come intermediari, mediatori, delegati da coloro che li hanno investiti di un mandato rappresentativo.

Infine, e certamente non tocca a me in questa sede di dichiarazione di voto dilungarmi su questi temi, il libero consorzio non è soltanto un ente di enti, sia pure rappresentativi e territoriali; è anche, e vorrei dire soprattutto, in base alla nostra Costituzione, un organo di decentramento statale e regionale. In quanto tale nulla vieta che le leggi dello Stato, le leggi della Regione, impongano determinate modalità, norme precise al sistema di elezione dei Consigli provinciali, tali da rendere questi organismi in tutto armonici con le altre istituzioni della vita democratica in cui si articola l'essenza stessa della Repubblica italiana.

Perciò anch'io mi sorprendo che il Partito socialista italiano abbia fatto un passo indietro su questo argomento. E mi rivolgo ai colleghi della Democrazia cristiana, a coloro che sono più sensibili ai richiami dell'onestà e della correttezza, del ripristino del corretto costume democratico, invitandoli a recedere prima che la votazione sul passaggio agli articoli segni la sconfitta di questa nostra iniziativa che è una iniziativa di democrazia ed anche di moralizzazione.

LA TERZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA TERZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del passaggio agli articoli coerentemente alla iniziativa a suo tempo assunta per quello che riguarda una nuova sistematica da adottare nelle elezioni dei Consigli provinciali. A tale determinazione esso è pervenuto dopo una valutazione politica obiettiva. Il criterio elettorale seguito in Italia indubbiamente non consente, né può consentire un diverso sistema di elezioni in Sicilia perché verrebbe a crearsi una disparità in seno a tutto il territorio nazionale. Ma vi è una considerazione sussidiaria che non è stata rilevata dagli altri deputati che hanno parlato in Assemblea.

Il difetto fondamentale della legge che oggi regola le elezioni dei Consigli provinciali è da ravvisare in un punto essenziale, ossia la violazione del principio della segretezza del voto. Ove mai non fossero sussistite altre ragioni valide perché si procedesse ad una revisione di tutto il sistema, sarebbe bastato questo elemento, che è un elemento caratterizzante della legge ancora imperante, perché si giungesse ad una revisione organica del sistema e quindi alle consultazioni elettorali di primo grado.

E' pacifico che l'assegnazione ai consiglieri comunali di un determinato quoiziente, particolarmente per i partiti minori, comporta la possibilità di un processo di identificazione della volontà dell'elettore e comporta automaticamente una violazione di quel segreto che sta al fondamento, alla base di qualunque sistema elettorale. Quindi, la esigenza della revisione è in *re ipsa* e non può essere denegata da un'Assemblea che nella sovranità della segretezza intende consacrare i principi di libertà e di democrazia. Per queste ragioni, il Movimento sociale italiano voterà a favore del passaggio agli articoli.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione che è stata sollevata in maniera così drammatica dall'intervento dell'onorevole Franchina è al centro di questo dibattito e pone anche un problema, vorrei dire, morale, nell'urgenza che abbiamo

tutti di liberarci di uno strumento per le elezioni dei Consigli provinciali che obiettivamente espone gli elettori, dal primo all'ultimo, alle pressioni e alla corruzione, non essendo garantita appieno la segretezza del voto. Ed in base a queste considerazioni dobbiamo svolgere il nostro dibattito e decidere la nostra adesione al vecchio strumento o al nuovo. Nè può essere sostenibile la tesi che si intravede tra le righe dell'ultimo intervento dell'Assessore agli enti locali, il quale, nel codicillo delle sue argomentazioni, sosteneva che poichè questo strumento proposto dalla iniziativa parlamentare può apparire anche valido, le azioni volte a renderlo effettivo saranno intraprese dopo le elezioni il cui termine è già scaduto. Cioè, noi andremmo a rinnovare i Consigli provinciali attraverso un sistema che obiettivamente è incostituzionale perché non garantisce la segretezza del voto; continueremmo, quindi, a commettere atti inaccettabili sulla base dei nostri principi democratici, riservandoci, dopo averli consumati, di rifare le elezioni nel tempo più breve possibile e con le procedure necessarie per legge.

Allora, tanto vale, onorevoli colleghi, approvare una legge che consenta anche un rinvio del tempo necessario per la istituzione dei collegi; se non altro andremo avanti con i Consigli provinciali in carica senza tuttavia insistere nel metodo illegale ed incostituzionale con cui abbiamo dato vita agli attuali Consigli. Per questi motivi sono del parere che si debba discutere il disegno di legge e voto a favore del passaggio agli articoli.

TOMASELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale ribadisce di non poter aderire alla relazione di minoranza attraverso la quale si vuole ritenere vivo un fantasma che si chiama libero consorzio, come afferma tanto autorevolmente l'onorevole D'Angelo. Il libero consorzio non esiste, quindi non si può eleggere un altro ente con le modalità di elezione del libero consorzio.

D'ANGELO, relatore di minoranza. Non lo dobbiamo creare noi; si deve creare da se, onorevole Tomaselli.

TOMASELLI. Ma ancora non esiste! Libero consorzio significa liberamente creato, con tutte le modalità volute dalla legge istitutiva, cioè dalla legge che regola queste elezioni. Ora, voi per ben diciassette anni — voi Assemblea — non avete creato i liberi consorzi; e pensate che questa situazione provvisoria possa durare ancora tanto? E' lo stesso che si assume un impiegato per un periodo di prova di 6 mesi o per un anno, e che questo periodo duri diciassette anni; questo non può considerarsi periodo di prova. Ed allora, se non esiste il libero consorzio non si può ritenere libero consorzio la provincia. La quale, così come è, è operante e dispone di tutti i poteri che lo Stato le ha conferito in tutta la Repubblica italiana.

Orbene, se questa è la realtà, si deve intendere abrogata — abrogata, ripeto — la disposizione che aveva un carattere di provvisorietà. Non si può che procedere alle elezioni con il sistema che è stato adottato per le amministrazioni provinciali in tutto il resto d'Italia, cioè a dire a suffragio universale.

Quindi, insisto nel dire che il Gruppo liberale voterà per il passaggio agli articoli del disegno di legge e, quindi, per l'approvazione del medesimo.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'imminente voto dell'Assemblea si inserisce indubbiamente in una materia particolarmente ricca di problemi giuridici, rispetto alla quale tutte le tesi sono plausibili, trattandosi di notevoli argomenti di ordine logico e giuridico.

A me pare, però, che sul punto centrale della discussione fin qui svoltasi vi siano degli aspetti fermi dai quali discendono conseguenze pressoché automatiche.

Non condivido minimamente l'ultima affermazione dell'onorevole Tomasselli che non riesco a conciliare con strani fenomeni di sommatorie di fatti abrogativi che farebbero rivivere la provincia *ancien régime* che è stata esplicitamente abrogata da una legge votata da questa Assemblea.

TOMASELLI. Ma di fatto esiste.

BONFIGLIO. Il sistema discende direttamente dalla lettera della legge ed è in questo senso, proprio sul piano di fedeltà e di coerenza ad una ben precisa linea legislativa oltre che politica approvata dall'Assemblea, che i deputati della Democrazia cristiana intendono collocare e riferire il proprio voto.

Noi intendiamo riaffermare la nostra fedeltà all'ordinamento degli enti locali che nonostante gli inconvenienti pratici ai quali ha dato adito, costituisce una spinta al rinnovamento nella realtà degli enti locali della nostra Regione. Si è discusso a lungo per stabilire quale sia la natura di questo organismo intermedio provvisorio, indubbiamente di diritto transitorio, che è venuto fuori dall'abrogazione della provincia di vecchio tipo e che si proietta come una tappa, e non come una meta, rispetto al libero consorzio quale è figurato dall'ordinamento degli enti locali. Ma una cosa è certa: che il sistema elettorale al quale sono state riferite le elezioni nelle procedure che le hanno caratterizzate fino a questo momento, è espressamente previsto dallo ordinamento degli enti locali e non è quindi possibile, indipendentemente da altre considerazioni di ordine politico, per ragioni strettamente giuridiche, di stretto ossequio alla legge così come è e come è stata votata da questa Assemblea, tornare indietro attraverso elezioni cosiddette di primo grado, cioè a dire affidate al suffragio di tutti i cittadini elettori nell'ambito della Regione siciliana. Il problema deriva direttamente dalla esigenza di armonizzare il sistema elettorale, che costituisce sempre un fatto di specificazione legislativa, rispetto ad una ben precisa disposizione di principio che il legislatore regionale ha assunto in termini definitivi in sede di ordinamento degli enti locali.

Ed allora, onorevoli colleghi, per queste ragioni strettamente tecniche, oltre che per una motivazione politica il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro il passaggio agli articoli, ribadisce altresì la fedeltà alla linea che guarda ai liberi consorzi come a uno sfondo al quale tutta la legislazione, tutta la serie di atti amministrativi degli enti locali debbono essere avviati e che per converso, a nostro avviso, riceverebbe una pregiudizievole battuta d'arresto, da un ritorno a sistemi elettorali riferiti ad altri organismi, ad altre strutture che la nostra legislazione ha inteso espressamente abrogare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il passaggio...

CORTESE. A nome di tutto il Gruppo comunista chiedo la votazione per scrutinio segreto.

RUSSO MICHELE. Mi pare che per il nostro Regolamento...

BONFIGLIO. Si vota secondo il Regolamento.

VARVARO. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella storia o nella cronaca di questa Assemblea, la richiesta di scrutinio segreto sul passaggio agli articoli ha un solo precedente che risale al 1950-51. Adesso non potrei precisare la data, però attraverso la Segreteria generale si può ricercare il precedente a cavallo di questo periodo: Presidente dell'Assemblea l'onorevole Cipolla.

La questione, dicevo, si è presentata quella sola volta ed è stata decisa nel senso che in materia di passaggio all'esame degli articoli, se vi sia stata la richiesta con l'adesione di dodici deputati, tale richiesta possa, anzi debba essere accettata e la votazione avviene per scrutinio segreto. Questo è l'unico precedente. Non ve ne è alcun altro in senso contrario. Ciò detto, vediamo se questo precedente risponde alle norme regolamentari oppure se ne è fuori.

L'articolo 111 dispone che: « Esaurita la discussione generale, il Presidente mette in votazione per alzata e seduta il passaggio alla discussione degli articoli. Se l'Assemblea non l'approvi il disegno di legge si considera respinto ». Dunque questo tipo di votazione per alzata e seduta produce i medesimi effetti che alla fine della discussione degli articoli produrrebbe una votazione per scrutinio segreto. Si respinge addirittura il disegno di legge. Questa è la prima considerazione.

Ora, poichè la cosa sarebbe assurda, l'articolo 117 provvede. Infatti, con riferimento ai casi in cui è ammesso un altro tipo di votazione è detto nel suddetto articolo: « Le votazioni possono aver luogo per alzata e seduta, per divisione, per appello nominale o per scrutinio segreto ». Quindi prevede tutti i casi.

« Di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta a meno che cinque deputati non chiedano la votazione per divisione, dieci la votazione per appello nominale e dodici la votazione per scrutinio segreto ». Nella specie dodici deputati hanno chiesto la votazione per scrutinio segreto.

Si può obiettare che l'articolo 111 in materia di passaggio all'esame degli articoli dispone che la votazione debba avvenire per alzata e seduta.

Ma l'articolo 117 si riferisce proprio ai casi in cui è disposto diversamente, e rettifica. Cioè a dire: di norma deve avvenire così, ma se dodici deputati ne fanno richiesta sopravviene il fatto eccezionale, ossia bisogna aderire alla richiesta. Ora, se all'articolo 111 fosse stato aggiunto un avverbio, per esempio, esclusivamente, o solamente, allora si potrebbe dire che non è applicabile l'articolo 117. Ma si tratta di una norma ordinaria, invece; quindi, si vota per alzata e seduta, a meno che — ripeto — a norma dell'articolo 117 dodici deputati non facciano una richiesta diversa. Peraltra, così come ha fatto il Presidente Cipolla in quella occasione, non è possibile una diversa interpretazione, perché altrimenti si arriverebbe allo assurdo che ogni disegno di legge verrebbe privato della garanzia della votazione segreta e potrebbe essere bocciato a mezza strada senza neanche permettere all'Assemblea di discuterlo nel merito.

Ora, signori, questa procedura non esiste; sarebbe grottesca una interpretazione in senso restrittivo. Non esiste alla Camera dei deputati, non esiste al Senato, perchè sarebbe come una presa in considerazione che deve avvenire prima. Quando la legge viene in Aula è presa in considerazione, onorevoli colleghi, quindi in questa sede deve avere la sorte di tutte le leggi. Non se ne può interrompere il corso con una votazione aperta che respinge interamente la legge. Io ritengo, Presidente illustrissimo, per queste ragioni, che si debba applicare l'articolo 117 che, secondo la richiesta, ammette la votazione per scrutinio segreto. La questione, tuttavia è regolamentare e dipende esclusivamente dal giudizio della Presidenza.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare sul richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la soluzione del problema che è stato qui posto dall'onorevole Varvaro debba essere ricercata nell'applicazione del combinato disposto degli articoli 75 e 111 del Regolamento. Queste disposizioni fanno preciso riferimento al caso in esame e alle questioni che sono state poste in ordine ad esso dall'onorevole Varvaro. L'articolo 111 dispone che, « esaurita la discussione generale il Presidente mette in votazione per alzata e seduta il passaggio alla discussione degli articoli ».

L'articolo 75, a sua volta, prevede che non possa essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale né in occasione di votazioni che si debbono fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento.

Ora, questa norma non altro significa se non che non è ammessa in questi casi alcuna votazione che implicitamente comporti la verifica del numero legale, come sarebbe quella per appello nominale o quella per scrutinio segreto. Di guisa che mi sembra che la soluzione del caso sia più che semplice. Qui c'è una espressa disposizione del Regolamento, quella dell'articolo 111 che prevede la votazione per alzata e seduta per il passaggio alla discussione degli articoli. C'è l'articolo 75 che vieta, nei casi in cui il Regolamento prevede *expressis verbis* la forma di votazione per alzata e seduta, la verifica del numero legale o comunque votazioni che implicitamente la comportino. Quindi è chiaro che non può essere ammessa la votazione per scrutinio segreto nel caso in esame.

Sono estranee alla materia le disposizioni dell'articolo 117 le quali regolano i modi della votazione, ma non l'ammissibilità di certe forme di votazione, se non per quel che riguarda il numero dei richiedenti lo scrutinio segreto; tuttavia, l'ammissibilità o meno di questa forma di votazione è stabilita dal combinato disposto degli articoli 75 e 111 del Regolamento. Credo, pertanto, che il rilievo dell'onorevole Varvaro non possa avere ingresso e che debba procedersi a votazione come è prescritto dal Regolamento, e cioè per alzata e seduta.

LA TERZA. Chiedo di parlare a favore del richiamo al Regolamento dell'onorevole Varvaro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA TERZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, (Commenti)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho la impressione che nonostante l'ora tarda e la serietà dell'argomento si voglia continuare a perdere tempo, mentre trattasi di questione che va deliberata con molta attenzione.

Quindi vorrei pregare i deputati di mantenere il contegno che è consueto nella nostra Aula. L'onorevole La Terza ha facoltà di parlare.

LA TERZA. Onorevoli colleghi, il Regolamento è un corpo organico di norme il quale, evidentemente segue una certa sistematica. Così come nel Codice Civile abbiamo le pre-leggi e poi il Codice in sé, e così come dalle pre-leggi che delineano gli istituti di carattere generale si discende agli istituti di carattere particolare, parimenti nel Regolamento, alle affermazioni generali di principio conseguono quelle particolari articolazioni che vengono a strumentare la vita e l'ordinamento della Assemblea, nei vari adempimenti di competenza. E' buona norma, e credo sia pacifico, che nella disamina di un istituto si tengano presenti anzitutto le premesse e poi, attraverso le premesse che incardinano il motivo fondamentale di diritto, si scenda alla casistica di carattere particolare.

Così nel Codice Civile. Bisogna anzitutto esaminare il titolo, dopo il titolo, i capi, dopo i capi le sezioni. E' un processo, cioè, in cui la articolazione diventa tanto più perspicua in rapporto alla natura giuridica dell'istituto. Non è consentito, e tanto meno può essere consentito anche in sede di disamina di una questione regolamentare, fare un cammino a ritroso: ossia non si può, dal punto di vista della interpretazione, avvalersi di un articolo successivo per giungere alla più corretta interpretazione di un articolo precedente. L'articolo successivo può essere, al più, esplicativo e può contenere delle deroghe nei confronti del precedente; ma mai l'articolo precedente può contenere una deroga nei confronti del successivo. E' questa a impostazione di carattere sistematico. E riteniamo che sia ineccepibile.

Per questa ragione non vi è dubbio alcuno che noi non possiamo richiamare una norma

dettata dall'articolo 75 come una disciplina rigida che possa precludere l'esame degli ulteriori articoli. Poichè quello che è detto nello articolo 11 e seguenti, evidentemente può comportare in sede di interpretazione una particolare indagine che faccia riferimento alle eventuali e possibili deroghe che lo stesso Regolamento viene a contemplare. Talchè, il riferimento fatto dall'onorevole La Loggia all'articolo 75 è un riferimento che può incidere sul principio istituzionale fondamentale, ma il riferimento all'articolo 111 incide, invece, su un sistema articolato, ovverossia sulla interpretazione più aderente alla realtà in sede di deroga al principio generale.

Vorrei a questo punto integrare ciò che ha detto l'onorevole Varvaro, perchè egli ha accennato ad una questione di eccezionale importanza. Quando l'articolo 111 del Regolamento (vorrei avere l'onore di essere seguito dal Presidente dell'Assemblea, anche perchè ritengo che la questione non sia di poco conto e meriti di essere per lo meno delibata), stabilisce che « il disegno di legge si considera respinto », ciò comporta un giudizio definitivo di votazione. Ma teniamo presente che si tratta di una votazione che investe in sè la possibile esistenza o inesistenza di una legge e che la possibile esistenza o inesistenza di una legge è confidata ai poteri sovrani dell'Assemblea, mediante un altro sistema: il sistema assoluto della segretezza del voto.

Su questo non credo vi possa essere dubbio alcuno. Non si può, quindi, precludere alla Assemblea il diritto di anticipare un giudizio definitivo sulla legge, avvalendosi di quella segretezza del voto che è il fatto terminale del processo legislativo in Aula. Se un gruppo di dodici deputati ritiene di poter deliberare la possibilità di approvare o disapprovare la legge sin dal momento del passaggio agli articoli, evidentemente questo si può realizzare con lo stesso sistema che viene seguito per la votazione sulla legge, e cioè con il voto segreto. Ecco perchè può trovare e deve trovare ingresso la richiesta che è stata specificata.

FASINO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Basta che si bocci il primo articolo della legge dopo aver posto la fiducia, per esempio, ed il risultato è lo stesso. Quindi quello che dice lei...

LA TERZA. La fiducia è un istituto di carattere eccezionale, tanto è vero che le votazioni di fiducia hanno una loro particolare disciplina e addirittura sono al vertice di una certa gerarchia nel sistema delle votazioni; una gerarchia che è addirittura irreversibile e incontrovertibile.

Ritornando all'argomento, quando l'articolo 117, opportunamente richiamato dall'onorevole Varvaro, detta una disciplina dei sistemi di votazione e questa disciplina viene regolamentata successivamente al dettato dell'articolo 75 e dell'articolo 111, in virtù di quella che è disciplina organica del Regolamento, in virtù di questi stessi principi generali non vi è dubbio di sorta che si consente — anche al di là delle forme previste e articolate dagli articoli precedenti — all'Assemblea la possibilità di esercitare un suo diritto, appunto nell'ambito della sua sovranità.

Ma vi è il precedente giurisprudenziale: la Presidenza dell'Assemblea, la Signoria Vostra, signor Presidente, è in un certo senso un organo giurisdizionale in sede di diritto parlamentare. Dagli atti parlamentari si rileva testualmente una dichiarazione del Presidente dell'Assemblea del tempo in questi termini letterali: « E' vero che la norma del Regolamento interno stabilisce che il passaggio all'esame degli articoli si pone normalmente ai voti per alzata e seduta, ma questo non esclude (ed è logico appunto per il richiamo all'articolo 117 che comporta la deroga) che si possa richiedere da alcuni deputati, la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto ».

E il Presidente fa espresso riferimento all'articolo 117 che, nella organicità della disciplina regolamentare, comporta appunto quella particolare deroga che non poteva essere prevista né dall'articolo 75 né dall'articolo 111, perchè le deroghe, ovverossia il fatto eccezionale che incide sulla norma può essere successivo e non mai antecedente a quello che è il dettato della disciplina di ordine generale.

Qual è la conclusione che, in sede appunto giurisdizionale, in senso di diritto parlamentare, ancora una volta sottolineo, è stata a suo tempo assunta dalla Presidenza della Assemblea? La conclusione è in questi termini netta. Il Presidente: « Si procede alla votazione segreta sul passaggio all'esame de-

V LEGISLATURA

CCCXIV SEDUTA

10 DICEMBRE 1965

gli articoli del disegno di legge testè discussi ».

Qual è l'eccezione di fondo che io mi sarei atteso, per la verità, dall'onorevole La Loggia? Una eccezione che potrebbe sembrare di fondo — e non lo è — è un'altra, non quella che è stata addotta volendo dare un significato ultroneo all'articolo 75. La questione si pone in questi termini: si è chiusa la discussione generale; essendosi chiusa la discussione generale si è passati alle dichiarazioni di voto.

Ma l'onorevole Presidente dell'Assemblea, che è anche un saggio cultore del diritto e che indubbiamente segue con passione e con interesse il processo evolutivo della interpretazione giurisprudenziale, ci insegnà qualcosa che noi dobbiamo sottolineare anche all'attenzione dell'onorevole Bonfiglio, ossia che esiste il cosiddetto *jus superveniens* che nella fattispecie non può e non deve essere ignorato. Qual è la realtà obiettiva? La esigenza di chiedere la votazione per scrutinio segreto viene a determinarsi in un momento successivo alle dichiarazioni di voto. Deve essere questa determinazione elaborata preventivamente? Esiste cioè un vincolo alla volontà dei deputati che possa comportare una preclusione del diritto dell'Assemblea a chiedere un determinato tipo di votazione anziché un altro tipo di votazione? Sarebbe paradossale, perché si verrebbe addirittura a negare un diritto che l'Assemblea, nella sua sovranità intende esercitare e che può esercitare appunto in applicazione dell'articolo 117 del Regolamento. Pertanto non può essere accolto come una discriminante il fatto che si siano già avute delle dichiarazioni di voto.

TRENTA. Io ritengo di sì. C'è una nuova norma.

LA TERZA. Nuova norma? Esistono nuove norme in materia di *jus superveniens*? Ha bisogno del sostegno di una nuova norma?

TRENTA. Ritengo di sì.

LA TERZA. Lei ritiene di sì, ma ritiene molto male. Se io, per esempio, in sede civile, dopo che mi è stato riconosciuto un diritto agli alimenti di mille lire al mese, in conseguenza di una determinata fluttuazione

di mercato che avviene indipendentemente della mia volontà, (chè lo *jus superveniens* è un diritto sopravveniente)...

SARDO. Ma non si tratta di *jus*. Chi glielo dice?

LA TERZA. Glielo dice la Cassazione e non mi meraviglio che lo dica lei, onorevole Trenta, mi meraviglia che lo dica il collega Sardo che dice di essere avvocato.

SARDO. Lei ha perso la causa con questo esempio. Non si tratta di diritto, ma di circostanza di fatto.

LA TERZA. E' in senso assoluto.

PRESIDENTE. Onorevole Trenta! onorevole Sardo!

LA TERZA. Onorevole Sardo, evidentemente l'argomento scotta alla maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi trattandosi di argomenti giuridici, ho l'impressione che il gridare non raggiunga nessun obiettivo. Lasciamo svolgere la sua tesi all'onorevole La Terza.

LA TERZA. Si corre il pericolo che i telegrammi, le telefonate e gli automezzi veloci per la raccolta di tutta la maggioranza, a fini di bene, o comunque a determinati fini che noi non vogliamo qualificare, se ne vadano in frantumi! Quindi, questa relazione della maggioranza è perfettamente comprensibile politicamente, ma non giuridicamente; che anzi è addirittura repellente.

Di conseguenza, il precedente assembleare non fa che confermare implicitamente anche quello che abbiamo detto a proposito delle dichiarazioni di voto; perchè non vi è dubbio di sorta che per quanto riguarda il famoso precedente, che noi invochiamo a discriminante del caso oggi sottoposto all'esame della Presidenza, anche allora vi furono delle dichiarazioni di voto, ed anche allora la Presidenza assunse la responsabilità di una interpretazione — che, secondo noi, è ampiamente corretta — dell'articolo 117.

Farà, quindi, buon diritto l'onorevole Presidente dell'Assemblea accogliendo la richiesta che è stata spiegata in sede di richiamo al Regolamento e che trova un suo fondamento addirittura ineccepibile e nei precedenti parlamentari e, soprattutto, nella più corretta interpretazione delle norme regolamentari.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare per una eccezione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. La pregiudiziale che intendo sollevare è stata molto cortesemente anticipata dal collega La Terza. Cioè a dire, indipendentemente dalle ragioni che sono state illustrate dal collega La Loggia, e che condivido perfettamente, eccepisco la tardività dell'iniziativa dei colleghi richiedenti la votazione a scrutinio segreto. Infatti, in base all'articolo 121 del nostro Regolamento i deputati prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, cioè a dire possono esprimere le cosiddette dichiarazioni di voto: nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione; cioè a dire, pur nella genericità della dizione dell'articolo in esame, l'articolo distingue dei tempi ben precisi e definiti sul momento in cui la richiesta di voto segreto deve essere proposta. Deve essere proposta in un tempo che comunque non leda l'altra norma relativa alla dichiarazione di voto. Nella specie, la richiesta di voto segreto è stata avanzata dopo che i gruppi parlamentari avevano già espresso la dichiarazione di voto, quindi è tardiva e come tale preclusa.

VARVARO. Chiedo di parlare sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 14,00 è ripresa alle ore 14,25).

La seduta è ripresa.

Nel momento in cui la Presidenza ha sospeso la seduta, aveva chiesto di parlare lo onorevole Varvaro in merito alla pregiudiziale

dell'onorevole Bonfiglio. Prima di decidere, desidererei ascoltare l'onorevole Varvaro.

VARVARO. Onorevole Presidente, è chiaro che la Signoria Vostra non si è accorto che avevo chiesto di parlare; non è nel suo costume né nel suo temperamento fare uno sgardo ad un deputato. Ma ormai, al punto in cui siamo arrivati, rinunzio a svolgere i miei argomenti contro la pregiudiziale Bonfiglio. Però, signor Presidente, mi attendo che la deliberazione della Signoria Vostra non porti come motivazione la preclusione di cui parla lo onorevole Bonfiglio, perché in tal caso riterrei che l'Assemblea sia stata privata delle motivazioni di coloro che non la pensano in questo modo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per dieci minuti.

(La seduta sospesa alle ore 14,30 è ripresa alle ore 14,40).

La seduta è ripresa. Onorevoli colleghi, in ordine alla pregiudiziale dell'onorevole Bonfiglio, la Presidenza ritiene che sia ininfluente sulla decisione da adottarsi relativamente al modo di votazione per il passaggio all'esame degli articoli dei disegni di legge.

Le norme regolamentari sono da considerarsi in modo globale. L'articolo 117 del nostro Regolamento stabilisce che le votazioni possono aver luogo per alzata e seduta, per divisione, per appello nominale, per scrutinio segreto e che di regola hanno luogo per alzata e seduta. Cioè, ogni tipo di votazione avviene « di regola » per alzata e seduta salvo il caso in cui, come dice lo stesso articolo 117, i deputati, nel numero stabilito dal nostro Regolamento, chiedano un diverso tipo di votazione.

Vi sono invece alcuni casi in cui il nostro Regolamento stabilisce tassativamente il modo di votare, indipendentemente dalla norma sancita dal richiamato articolo 117. Ciò riscontriamo all'articolo 71, laddove si tratta dei processi verbali, all'articolo 74, laddove si tratta dei congedi ai deputati, all'articolo 79, laddove si tratta del richiamo ai deputati, allo articolo 81, laddove si tratta della censura ai deputati, all'articolo 91 allorché si tratta della sospensiva, all'articolo 100 allorché si tratta

dei richiami al regolamento, all'articolo 105 dove si tratta della chiusura della discussione, all'articolo 110 laddove si dispone sul modo di discutere i disegni di legge.

In tutti questi casi il Regolamento stabilisce che la votazione deve aver luogo « per alzata e seduta » specificando solo se deve essere preceduta da discussione e consentendo talora l'intervento ad un limitato numero di deputati esplicitamente indicato di caso in caso.

Che in tali casi si debba sempre votare per alzata e seduta, il Regolamento lo chiarisce all'articolo 75 disponendo che non può essere chiesta la verifica del numero legale « ...in occasione di votazioni che "si debbano fare" per alzata e seduta per espressa disposizione del presente Regolamento ».

Questa norma specifica non può ritenersi assorbita da quella generica dell'articolo 117 per un comune e noto principio di diritto.

Alcuni colleghi hanno rilevato che l'articolo 112 del nostro Regolamento prescrive che i disegni di legge vengano messi in votazione finale per scrutinio segreto e che per tanto se si votasse in modo diverso potrebbe risultare violato lo spirito di tale norma, in quanto, se nella votazione per alzata e seduta per il passaggio all'esame degli articoli si avesse una maggioranza contraria non si potrebbe procedere oltre nello esame del disegno di legge.

Va, però, considerato che mentre nella votazione di cui all'articolo 111, dopo esaurita la discussione generale, l'Assemblea esprime un giudizio globale sulla opportunità che si esamina l'oggetto del disegno di legge, nella votazione finale *ex articulo 112* il giudizio è sul testo conseguente agli emendamenti eventuali e a un più approfondito e dettagliato esame del testo originario.

Peraltro, il Regolamento all'articolo 111 ha non solo esplicitamente disposto che debba procedersi alla votazione per alzata e seduta, ma ha previsto espressamente la conseguenza che deriverebbe dalla non approvazione da parte dell'Assemblea.

Infatti, al capoverso dice « se l'Assemblea non l'approvi, il disegno di legge si considera respinto ».

Nessuna contraddizione, quindi, esiste fra la norma dell'articolo 112 e quella dell'articolo 111, avendo il Regolamento previsto la diversità della votazione in rapporto al diverso oggetto.

Inoltre, nei casi soprarichiamati di prevista votazione per alzata e seduta, ove venisse ritenuto applicabile l'articolo 117 e quindi consentita una diversa forma di votazione, si perverrebbe all'assurda conseguenza per cui il Governo potrebbe porre la questione di fiducia con votazione per appello nominale.

Conseguentemente la Presidenza decide che ogni qualvolta il Regolamento prevede esplicitamente come forma di votazione quella per alzata e seduta non può essere consentita l'applicazione dell'articolo 117.

Pongo, pertanto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Onorevoli colleghi, a termini dell'articolo 111 del Regolamento interno, il disegno di legge s'intende respinto.

Per lo svolgimento urgente di interpellanza.

BOSCO. Onorevole Presidente, vorrei conoscere quando il Governo intende rispondere alla interpellanza numero 412.

PRESIDENTE. Il Governo?

NAPOLI, Assessore ai lavori pubblici. Non disponendo ancora degli elementi per potere rispondere, mi riservo di indicare successivamente la data dello svolgimento. Per il momento posso assicurare l'onorevole Bosco che l'Assessorato non autorizzerà la estromissione di abusivi, in attesa di definire la pratica, sempre che non vi siano questioni di pregiudizio di natura igienica o di diritti di terzi.

BOSCO. Prendo atto di quanto ha detto lo Assessore, cioè che appena avrà gli elementi si potrà svolgere la interpellanza e del fatto che non si procederà ad eventuali estromissioni, in attesa che vengano definite le graduatorie, semprecchè esistano quelle condizioni da lui richiamate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a lunedì, 13 dicembre 1965 alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione dei disegni di legge:

a) « Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti della Amministrazione statale, degli Enti locali, degli Enti di diritto pubblico e delle aziende municipalizzate » (86);

« Mutuo edilizio per i dipendenti delle Commissioni provinciali di controllo» (112);

« Provvidenze per il finanziamento di mutui edilizi alle cooperative tra dipendenti regionali » (156);

« Provvidenze per il finanziamento di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale » (281);

b) « Ordinamento del servizio automobilistico dell'Amministrazione regionale » (204);

« Ordinamento del servizio automo-

bilistico dell'Amministrazione regionale » (211);

« Ordinamento dell'autoparco regionale » (426).

c) « Istituzione del fondo per l'industria metalmeccanica siciliana » (378);

« Costituzione del fondo per l'industria metalmeccanica siciliana » (381);

« Incentivi per l'industria metalmeccanica siciliana » (405).

d) « Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (388).

La seduta è tolta alle ore 14,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Vaccarino*

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo